

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 29

Anno 46

2 marzo 2015

N. 42

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI
ED ABROGAZIONI, DELLO STATUTO

DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI "ALTA VAL D'ARDA"

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PIACENZA)

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI "ALTA VAL D'ARDA"

**STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI
"ALTA VAL D'ARDA"**

Il Testo è stato approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione con i seguenti provvedimenti consiliari:

Consiglio Comunale di Castell'Arquato	delibera n. 53 del 20/12/2014
Consiglio Comunale di Lugagnano Val d'Arda	delibera n. 40 del 23/12/2014
Consiglio Comunale di Morfasso	delibera n. 41 del 30/12/2014
Consiglio Comunale di Vernasca	delibera n. 40 del 29/12/2014

Atti deliberativi pubblicati all'Albo Pretorio dei rispettivi Enti:

Comune di Castell'Arquato	dal 24/12/2014 al 22/1/2015
Comune di Lugagnano Val d'Arda	dal 10/1/2015 al 10/2/2015
Comune di Morfasso	dal 15/1/2015 al 14/2/2015
Comune di Vernasca	dal 13/1/2015 al 12/2/2015

Sommario

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI " _____ "

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- ARTICOLO 1- ISTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI " _____ "
- DENOMINAZIONE – SEDE – STEMMA E GONFALONE
- ARTICOLO 2 - STATUTO E REGOLAMENTI
- ARTICOLO 3 - DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE
- ARTICOLO 4 - ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE
- ARTICOLO 5 - FINALITÀ E COMPITI DELL'UNIONE
- ARTICOLO 6 - FUNZIONI DELL'UNIONE
- ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE
- ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE SPESE E ENTRATE

TITOLO II - GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

- ARTICOLO 9 - GLI ORGANI DI GOVERNO
- ARTICOLO 10 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO
- ARTICOLO 11 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
- ARTICOLO 12 - ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI
- ARTICOLO 13 - DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE
- ARTICOLO 14 - GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE
- ARTICOLO 15 - FORME DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DEGLI AMMINISTRATORI DEI COMUNI ADERENTI
- ARTICOLO 16 - INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE. CAUSE DI DECADENZA
- ARTICOLO 17 - CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO SEGUITO DEL RINNOVO DEI CONSIGLI DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE
- ARTICOLO 18 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
- ARTICOLO 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI
- ARTICOLO 20 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE
- ARTICOLO 21 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
- ARTICOLO 22 - DISCIPLINA DELLE SEDUTE
- ARTICOLO 23 - VOTAZIONI
- ARTICOLO 24 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA
- ARTICOLO 25 - COMMISSIONI CONSILIARI
- ARTICOLO 26 - GRUPPI CONSILIARI
- ARTICOLO 27 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
- ARTICOLO 28 - COMPETENZE DELLA GIUNTA
- ARTICOLO 29 - IL PRESIDENTE
- ARTICOLO 30 - IL VICEPRESIDENTE
- ARTICOLO 31 - NOMINA E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- ARTICOLO 32 - RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
- ARTICOLO 33 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE
- ARTICOLO 34 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE
- ARTICOLO 35 - PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE
- ARTICOLO 36 - PRINCIPI DI COLLABORAZIONE
- ARTICOLO 37 - SEGRETARIO
- ARTICOLO 38 - RESPONSABILI DI STRUTTURA

TITOLO IV - ATTIVITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 39 - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 40 - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 41 - ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA E PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI ATTUATIVI

ARTICOLO 42 - PROGETTI SPECIALI INTEGRATI

ARTICOLO 43 - RAPPORTI DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 44 - PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITÀ

ARTICOLO 45 - FINANZE DELL'UNIONE

ARTICOLO 46 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. CONTROLLO DI GESTIONE

ARTICOLO 47 - GESTIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 48 - LA REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 50 - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 51 - INFORMAZIONE

ARTICOLO 52 - ACCESSO AGLI ATTI

ARTICOLO 53 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 54 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 55 - ATTI REGOLAMENTARI

ARTICOLO 56 - EFFETTI DELLO STATUTO

ALLEGATO A

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1- ISTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI "ALTA VAL D'ARDA" DENOMINAZIONE - SEDE - STEMMMA E GONFALONE

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e, in particolare, dell'art. 32, nonché delle Leggi Nazionali e Regionali concernenti la disciplina in materia di associazionismo degli Enti Locali e, nello specifico, della Legge Regionale Emilia Romagna n. 21/2012e sue modificazioni, recante misure in materia di riordino istituzionale, è costituita, tra i Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca, l'**UNIONE DEI COMUNI MONTANI** denominata "**ALTA VAL D'ARDA**", di seguito brevemente indicata "Unione".
2. **L'Unione dei Comuni montani "ALTA VAL D'ARDA"** subentra, ai sensi della predetta Legge Regionale 21/2012 e sue modificazioni e della conseguente deliberazione n. 286/2013 della Giunta Regionale, alla Comunità Montana "Valli del Nure e dell'Arda" ed è costituita allo scopo di esercitare, in modo coordinato, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza, le funzioni fondamentali dei Comuni e le ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale.
3. L'Unione è un Ente Locale, cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinati, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.
4. L'Unione ha sede legale nel territorio del Comune di Castell'Arquato. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dell'Unione. Possono, altresì, essere istituiti sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio dell'Unione. Qualora i Comuni associati ritenessero di prevedere sedi unificate per determinati servizi di interesse generale, la loro collocazione sarà prevalentemente individuata nel territorio del Comune di Lugagnano Val d'Arda, per la sua centralità geografica nell'Unione, che ne può agevolare e favorire l'accesso da parte di tutti i cittadini.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "**UNIONE ALTA VAL D'ARDA**"; essa può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

ARTICOLO 2 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo Statuto dell'Unione è approvato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le modalità previste dall'ordinamento degli enti locali. E' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, affisso all'albo pretorio dei comuni partecipanti all'Unione per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune che per ultimo ha proceduto alla sua approvazione.
2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
3. Le deliberazioni di modifica o revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione, fatti salvi i casi di adesione di nuovi Comuni, per i quali si applica la procedura prevista dal successivo articolo 4.
4. L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 3 - DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti, recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno solare successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento e sempre che siano decorsi almeno dieci anni dalla sua costituzione;
 - b) le modalità di subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale e dal presente articolo;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione;
 - d) il soggetto individuato come liquidatore.
3. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nel pieno esercizio delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo comune all'Unione anche se receduto prima dello scioglimento. Entro la data fissata per lo scioglimento, ogni comune aderente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti attivi e passivi nei confronti dell'Unione.
4. In caso di scioglimento il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione rientra, con provvedimento dell'ente di originaria provenienza, nella disponibilità di detto ente. Il personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione viene altresì ricollocato, prima della data fissata per lo scioglimento, all'interno dei comuni aderenti sulla base di specifici accordi, nei quali, pur fatte salve intese diverse, si mantiene una proporzionalità sostanziale tra le quote di contribuzione all'Unione dei singoli comuni e il personale ricollocato.
5. In caso di scioglimento tutte le funzioni svolte in forma associata tornano, per quanto possibile, nella competenza dei singoli comuni, che devono provvedere alla conclusione di ogni procedimento aperto. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell'Unione, in maniera da garantire la continuità amministrativa.
6. Per quanto attiene alle funzioni e ai servizi che, per effetto di leggi regionali e nazionali in materia, devono obbligatoriamente essere esercitati in forma associata, i Comuni dovranno provvedere, nel tempo intercorrente tra l'adozione della deliberazione di scioglimento e la data fissata per lo scioglimento stesso, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire la continuità nell'esercizio in forma associata delle funzioni e servizi.
7. In caso di scioglimento dell'Unione i beni mobili e immobili acquistati direttamente dall'Unione vengono suddivisi tra tutti i comuni aderenti in maniera direttamente proporzionale alle quote trasferite da ogni comune per quella determinata funzione nell'anno in cui è stato acquistato il bene considerato. Sono comunque fatte salve diverse intese tra gli Enti.

ARTICOLO 4 - ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto, approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, eventualmente su proposta del Consiglio dell'Unione.
2. L'adesione di nuovi comuni produce effetti a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo che potrà essere effettuata una volta divenute esecutive le modifiche statutarie, e dunque decorsi 30 giorni dalla pubblicazione delle relative modifiche statutarie da parte del Comune che per ultimo le ha deliberate.
3. In caso di nuove adesione, la Giunta e il Consiglio sono rinnovati secondo la procedura prevista dal presente Statuto e dalle successive modifiche di cui al precedente comma 1.

4. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.
5. Il recesso non può comunque essere deliberato se non siano decorsi almeno cinque anni dalla costituzione dell'Unione. Il recesso produrrà effetti sanzionatori di natura pecuniaria nei confronti del Comune che se ne sia avvalso, da determinarsi, per ciascun servizio e funzione, con l'atto deliberativo di cui al comma 9.
6. Il recesso, nel rispetto di quanto statuito dal comma precedente, ha effetto dal secondo anno solare dall'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
7. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
8. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nel pieno esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue dei prestiti eventualmente accesi nonché le eventuali risorse strumentali che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte del comune recedente torna nella dotazione organica del comune stesso. Per ciò che riguarda il personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione, si applica quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 3.
9. A seguito del recesso di uno o più comuni, il Consiglio dell'Unione con apposito atto deliberativo determinerà, per ciascun servizio e funzione, le risorse umane e/o strumentali nonché le attività e/o passività e le sanzioni di natura pecuniaria da porre a carico del comune recedente, individuando, ove necessario, un apposito liquidatore. Al fine di determinare le sanzioni di natura pecuniaria da porre a carico del comune recedente, il Consiglio dell'Unione, sulla base di un'accurata istruttoria effettuata con l'eventuale ausilio di un liquidatore, dovrà tener conto della tipologia e del numero delle funzioni e servizi conferiti, dell'incidenza che il recesso determinerà sull'entità degli eventuali contributi regionali e del termine entro cui viene esercitato il recesso medesimo. In ogni caso, per effetto del recesso, non devono derivare oneri aggiuntivi per l'Unione.
10. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, relativo ai casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

ARTICOLO 5 – FINALITÀ E COMPITI DELL'UNIONE

1. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi quali:
 - a) funzioni fondamentali dei Comuni, come definite dal legislatore nazionale, conferite dai Comuni aderenti;
 - b) funzioni e servizi conferiti ai Comuni dalla legge regionale;
 - c) Gestione dei servizi pubblici locali di pertinenza dei comuni aderenti.
2. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva gestione in forma associata in capo all'Unione, entro il termine fissato dal legislatore nazionale, delle funzioni fondamentali dei Comuni.
3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, secondo quanto previsto dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'ampliamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza.
5. L'Unione:
 - a) organizza e gestisce l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni o a questi conferite dalla Regione o da altri soggetti pubblici;
 - b) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione

- economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio;
- c) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
 - d) programma ed attua, per l'area di competenza, la politica per la montagna di cui all'art. 1 della Legge n. 97/94 e di cui alla Legge Regionale n. 2 del 2004;
 - e) esercita le funzioni conferite dalla Regione;
 - f) gestisce gli interventi speciali per la montagna promossi dall'Unione Europea o dalle leggi statali e regionali;
 - g) partecipa alla programmazione generale e settoriale della Regione e degli Enti di governo sub-regionale con propri piani e/o programmi e con l'approvazione di specifici documenti di proposta nelle materie che interessano le aree montane.

ARTICOLO 6 - FUNZIONI DELL'UNIONE

1. I Comuni conferiscono all'Unione l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni aderenti nei termini previsti dal legislatore nazionale nonché le ulteriori funzioni conferite dalla legge regionale.
2. I Comuni possono conferire all'Unione, secondo le vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai Comuni.
3. I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.
4. Fatte salve le ulteriori possibilità di conferimento previste dal presente articolo, l'elenco delle funzioni fondamentali e dei relativi servizi conferibili all'Unione, nei modi stabiliti al successivo articolo 7 e, comunque, alle condizioni e nei termini previsti dalla legge nazionale e regionale, è indicato nell'allegato "A" del presente Statuto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
5. Nuovi conferimenti di funzioni e servizi o attività istituzionali, di derivazione nazionale o regionale, anche ulteriori rispetto alle funzioni fondamentali dei comuni, possono essere deliberati dai Consigli Comunali aderenti con le modalità di seguito indicate.
6. L'Unione esercita, altresì, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, le funzioni statali e regionali di valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna, precedentemente attribuite alla Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

1. Il conferimento delle funzioni di cui al precedente articolo 6, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione, con la quale si recepiscono le competenze conferite.
2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente sono definiti:
 - a) il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche con riguardo ai criteri per la definizione degli aspetti economici e finanziari;
 - b) il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - c) i criteri relativi all'organizzazione del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - d) i criteri di finanziamento della funzione o del servizio conferiti e riparto tra gli Enti delle spese;
 - e) le condizioni e i criteri per l'eventuale trasferimento di risorse umane e strumentali;
 - f) la decorrenza del conferimento e la relativa durata, che deve essere a tempo indeterminato salvo recesso, che non potrà intervenire prima di cinque anni dal conferimento;
 - g) la periodicità e il contenuto delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - h) le modalità di recesso;
3. A seguito del conferimento delle funzioni e dei servizi, all'Unione spetta lo svolgimento di tutti i

compiti amministrativi e contabili occorrenti alla loro gestione e ad essa, direttamente, competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze in materia, prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.

ARTICOLO 8 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE SPESE E ENTRATE

1. Le spese generali dell'Unione, al netto delle contribuzione della Regione o di altri enti pubblici, vengono ripartite tra tutti i comuni aderenti, secondo un principio equamente proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento e alla estensione territoriale di ciascun Ente. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle deliberazioni di cui all'articolo precedente, in ragione anche della natura e dei bacini d'utenza di ciascun servizio.
2. I relativi introiti e spese derivanti da funzioni e servizi confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione conferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio e determinare quindi le relative spese e i criteri di riparto. In questo caso il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno conferito i servizi.

TITOLO II - GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ARTICOLO 9 - GLI ORGANI DI GOVERNO

1. Gli organi di governo sono:
 - a) il Consiglio
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente.
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
4. Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo, salvo quanto disposto dall'articolo 31 del presente Statuto, in merito alla durata del mandato del Presidente dell'Unione. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.
5. In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
6. La rappresentanza degli organi collegiali, limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche, è garantita mediante l'istituto della prorogatio dei rappresentanti uscenti.
7. Agli Assessori, ai Consiglieri e al Presidente non è riconosciuta alcuna indennità o emolumento di qualsiasi genere, fermo restando quanto ad essi spettante in qualità di amministratori dei rispettivi Comuni. Permane il diritto a fruire, se spettanti, dei permessi, licenze, rimborsi spese e di ogni altra tutela dovuta ai componenti degli organi delle Unioni, in base alla vigente normativa statale.

ARTICOLO 10 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
2. Il Consiglio dell'Unione adotta, con riferimento all'Unione, gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi dai responsabili di servizio interessati, come previsto dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Unione.

ARTICOLO 11 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da consiglieri eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, la rappresentanza di ogni Comune.
2. Il numero dei componenti il Consiglio dell'Unione è pari a 12, ivi inclusi i Sindaci, che ne sono membri di diritto, ripartiti come segue:

COMUNE	Sindaci	Maggioranza	Minoranza	TOTALE
CASTELL'ARQUATO	1	1	1	3
LUGAGNANO VAL D'ARDA	1	1	1	3
MORFASSO	1	1	1	3
VERNASCA	1	1	1	3
TOTALE	4	4	4	12

3. In relazione alla diversa popolazione ed estensione territoriale dei Comuni associati, il valore del voto di ciascun componente del Consiglio è ponderato come segue:

COMUNE	Peso ponderato per ciascun componente	Numero componenti	Totale voti
CASTELL'ARQUATO	1,4	3	4,2
LUGAGNANO VAL D'ARDA	1,3	3	3,9
MORFASSO	1	3	3
VERNASCA	1,1	3	3,3
TOTALE VOTI			14,4

4. Nei casi di incompatibilità previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, il Sindaco può essere sostituito da un assessore con delega all'Unione o, esclusivamente nei Comuni fino a mille abitanti, qualora in tali enti non siano stati nominati assessori, da un consigliere comunale.
5. In caso di ingresso di un nuovo Comune nell'Unione o di recesso di un comune aderente, con la deliberazione di cui all'articolo 4, vengono rideterminati il numero e la ripartizione dei consiglieri spettanti a ciascun comune.
6. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti dal Commissario fino alla nuova nomina.
7. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere o Assessore o Sindaco del Comune membro - che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione - decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

ARTICOLO 12 - ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono il numero di consiglieri riportato nella tabella di cui all'articolo precedente. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri dell'Unione saranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri di maggioranza e l'altra tutti i Consiglieri Comunali di minoranza presenti nel Consiglio Comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza, i Consiglieri Comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del Consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i Consiglieri Comunali che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e minoranza previsti dal presente Statuto, per ogni Comune partecipante. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età. I Comuni aderenti all'Unione che devono eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione, in assenza di minoranza consiliare derivante dall'originaria composizione del Consiglio comunale, essendovi stata votata un'unica lista, eleggono i propri rappresentanti nel numero complessivamente spettante, anche se tutti appartenenti alla stessa lista.
2. Fatta salva l'ipotesi della prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione di cui al successivo comma 11 del presente articolo, i Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre trenta giorni dalla seduta di insediamento o, comunque, dall'adesione di nuovi Comuni all'Unione. In caso di adesione di nuovi comuni, tutti i Consigli Comunali provvedono, nella prima seduta utile e, comunque, nel rispetto del termine di cui sopra, all'elezione dei propri rappresentanti.
3. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere, entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
4. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro i predetti termini, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale, al Prefetto e al Difensore Civico Regionale, ai sensi del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.
5. Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione, previa convalida in apposita seduta di Consiglio dell'Unione, ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto.
6. Accertata la regolarità formale dell'attestazione o delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario ne dà immediata comunicazione scritta al Presidente in carica o al Sindaco più anziano

d'età nel caso di rinnovo del Consiglio dell'Unione, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto.

7. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
8. I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
9. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
10. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.
11. La prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione dovrà tenersi entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è di competenza del Sindaco del Comune sede dell'Unione, entro trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 6.

ARTICOLO 13 - DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle società, aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.
2. Può proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.
3. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari, ove istituite, delle quali fa parte.

ARTICOLO 14 - GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

1. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ARTICOLO 15 - FORME DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DEGLI AMMINISTRATORI DEI COMUNI ADERENTI

1. Agli amministratori dei Comuni aderenti, con riguardo alle funzioni conferite all'Unione, sono garantite forme di partecipazione e controllo da esercitarsi in primo luogo per il tramite dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio dell'Unione.
2. L'Unione riconosce la partecipazione degli amministratori degli enti aderenti quale metodo privilegiato per la formazione delle proprie scelte politico-amministrative, garantendo l'accesso alle informazioni e ai documenti relativi alle funzioni conferite.
3. Al fine di garantire adeguate forme di partecipazione, i Sindaci dei Comuni aderenti sottopongono, con cadenza almeno semestrale, all'attenzione del rispettivo organo consiliare un'apposita relazione nella quale vengono illustrati:
 - a) i dati di natura economica e gestionale relativi alle funzioni conferite all'Unione;

b) le scelte programmatiche relative alle funzioni che si intendono conferire all'Unione, relazionando preventivamente sulle ipotesi di riorganizzazione e sui risvolti economici scaturenti da eventuali nuovi conferimenti.

4. Al fine di garantire un adeguato controllo sulle funzioni conferite all'Unione, i Sindaci dei Comuni aderenti illustrano, in apposita seduta, ai rispettivi organi consiliari, il bilancio annuale di previsione e relativi allegati ed il rendiconto di gestione dell'Unione medesima.

ARTICOLO 16 - INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE. CAUSE DI DECADENZA

1. Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
2. Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio Comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio.
3. Valgono per i componenti degli Organi dell'Unione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti nell'Ordinamento delle autonomie locali e dalla legge nazionale.
4. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da spedirsi all'Unione entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso. Le modalità sono stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
5. Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

ARTICOLO 17 - CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO SEGUITO DEL RINNOVO DEI CONSIGLI DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE

1. La convocazione della prima seduta del Consiglio, a seguito del rinnovo dei Consigli dei Comuni aderenti all'Unione o della maggioranza di essi, è disposta dal Presidente in carica o, in mancanza, dal Sindaco più anziano d'età, entro dieci giorni dall'avvenuto rinnovo del Consiglio dell'Unione.
2. La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta individuazione del nuovo Presidente sono presiedute dal Presidente in carica o, in mancanza, dal Sindaco più anziano di età.

ARTICOLO 18 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente convoca il Consiglio su iniziativa propria o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all'Unione, calcolato secondo il peso ponderato di cui al precedente articolo 11 e arrotondato per eccesso all'unità superiore o su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione, formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di impossibilità temporanea ad espletare tali adempimenti da parte del Presidente, provvede il vice Presidente o nel caso in cui questi non sia individuato il Sindaco più anziano.
2. L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere spedito, di norma mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato da ciascun consigliere almeno quattro giorni prima di quello fissato per la seduta. In caso d'urgenza, i termini sono ridotti a ventiquattro ore e la convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo utile e efficace.
3. Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.

4. L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la convocazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

ARTICOLO 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

1. La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all'Unione, di cui al precedente articolo 18, deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno, che debbono essere ricompresi tra le materie di competenza del Consiglio dell'Unione.
2. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all'ordine del giorno gli oggetti richiesti ritenuti ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro trenta giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria dell'Unione.

ARTICOLO 20 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, l'avviso di convocazione del Consiglio, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato, a cura del Segretario, sul sito istituzionale dell'Unione, per rimanervi fino al giorno di riunione del Consiglio.
2. Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso, con riferimento all'utilizzo del sito Internet dei Comuni partecipanti e delle nuove tecnologie informatiche.
3. Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

ARTICOLO 21 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, calcolate secondo il peso ponderato di cui al precedente articolo 11, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con le stesse modalità.

ARTICOLO 22 - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà (1/2) dei Consiglieri assegnati all'Unione, senza computare a tal fine il Presidente. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno dodici (12) ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri assegnati all'Unione. I limiti numerici di cui al presente comma sono calcolati applicando il peso ponderato di cui al precedente articolo 11.
2. Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sempre calcolata secondo il meccanismo del peso ponderato, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
3. Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Unione o, in mancanza di questo, dagli altri Assessori in ordine di anzianità anagrafica; altrimenti dal Consigliere più anziano di età.

4. Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.
5. Per le decisioni concernenti le funzioni della Comunità montana soppressa e le materie di esclusivo interesse dei Comuni montani, il Consiglio si riunisce in composizione ristretta ai rappresentanti dei Comuni montani. Nel caso in cui il Presidente non rappresenti un Comune montano, le relative funzioni, per tali sedute ristrette, sono svolte dal soggetto individuato ai sensi del precedente comma 3.

ARTICOLO 23 - VOTAZIONI

1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, calcolata secondo il peso ponderato di cui all'articolo 11, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la votazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto, che dovrà essere disciplinato dal Regolamento di cui al precedente articolo 21, al fine di salvaguardare i meccanismi del voto ponderato, le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti.
3. Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
4. Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

ARTICOLO 24 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Il Consiglio dell'Unione si riunisce con modalità di astensione obbligatoria per i comuni non interessati alla decisione, fatto comunque salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza sull'intero territorio dell'Unione.
2. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
3. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario.
5. In caso di astensione, assenza o impedimento del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di segretario.

ARTICOLO 25 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, calcolata secondo il peso ponderato di cui all'articolo 11, nel suo seno, commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.
2. Ciascuna commissione può essere composta da tre membri di cui uno di minoranza in funzione dell'oggetto. Non possono far parte di commissioni il Presidente e gli Assessori che hanno diritto comunque a partecipare senza diritto di voto.

ARTICOLO 26 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppo, secondo quanto previsto dal regolamento sul funzionamento del consiglio dandone comunicazione al Presidente e al Segretario unitamente all'indicazione del nome del capogruppo.
2. Può essere istituita la Conferenza dei Capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione dei Comuni. Il Regolamento Consiliare ne stabilisce le modalità di funzionamento.

ARTICOLO 27 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta dell'Unione è composta, di diritto, dai Sindaci dei Comuni membri o in caso di impedimento temporaneo dai rispettivi vice sindaci.
2. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione. In tal caso le funzioni sono svolte dal Vicesindaco fino al rinnovo del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 28 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:
 - a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario e dei dirigenti;
 - b) ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - e) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività.
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti.
3. Le proposte di deliberazione da sottoporre all'attenzione della Giunta debbono essere accompagnate dai pareri espressi dai responsabili di servizio interessati, come previsto dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.
4. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Unione.
5. I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio.
6. La Giunta dell'Unione si riunisce con modalità di astensione obbligatoria per i Comuni non interessati alla decisione, fatto comunque salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza sull'intero territorio dell'Unione.
7. Per le decisioni concernenti le funzioni della Comunità montana soppressa e le materie di esclusivo interesse dei Comuni montani, la Giunta si riunisce in composizione ristretta ai rappresentanti dei Comuni montani. Nel caso in cui il Presidente non rappresenti un Comune montano, le relative funzioni, per tali sedute ristrette, sono svolte dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dall'Assessore più anziano d'età.

ARTICOLO 29 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione della Giunta per la costituzione ed individua, con proprio decreto, il professionista da incaricare. Egli rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Presidente sovrintende al funzionamento dell'Ente e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione dei Comuni, garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
3. Convoca e presiede le sedute del Consiglio e della Giunta, firmando i relativi verbali congiuntamente al Segretario.
4. Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio.
5. Garantisce l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'azione dell'Ente promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, che gli rispondono personalmente in ordine alle deleghe ricevute.
6. Spetta inoltre al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
7. Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione ed i Comuni.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.
9. Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Presidente nomina e revoca il Segretario, previa deliberazione di Giunta da adottarsi a maggioranza assoluta e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.
10. In ogni caso spettano al Presidente, limitatamente al territorio dell'Unione e alle funzioni conferite, le funzioni che la legge attribuisce al Sindaco.

ARTICOLO 30 - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 31 - NOMINA E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE

1. A seguito dell'avvenuto insediamento del Consiglio dell'Unione, i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono, a turno, la carica di Presidente dell'Unione, per una durata di anni due, tenendo conto anche delle legislature successive, nel seguente ordine: Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Vernasca.
2. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione. In tal caso si procede all'individuazione del nuovo Presidente secondo il criterio sopra indicato, il quale assume l'incarico per il proprio turno biennale.
3. Nel caso in cui debba procedersi alla nomina di un nuovo Presidente dell'Unione per dimissioni del Presidente in carica, i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione nell'ordine di cui al comma 1 ed in proporzione alla rimanente durata del mandato amministrativo.
4. Nella prima seduta utile successiva all'insediamento del nuovo Consiglio e all'individuazione del Presidente dell'Unione, questi dà comunicazione al Consiglio stesso della composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato, delle deleghe/funzioni attribuite a ciascun membro della Giunta e presenta al Consiglio gli indirizzi generali di governo che costituiscono il programma amministrativo dell'Unione.
5. Ogni qual volta nel corso del mandato amministrativo si proceda all'individuazione di un nuovo Presidente dell'Unione, questi dà comunicazione al Consiglio stesso della composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato, delle deleghe/funzioni attribuite a ciascun membro della Giunta.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 32 - RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Ai responsabili degli uffici e dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

ARTICOLO 33 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire, anche con affidamenti all'esterno, mediante formule appropriate;
 - d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
2. Con apposito regolamento di organizzazione, approvato dalla Giunta, sulla base dei suddetti principi e secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio, vengono disciplinate:
 - a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione dell'apparato burocratico dell'ente;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le funzioni di pertinenza del Segretario e dei responsabili dei servizi;
 - d) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - e) i casi di incompatibilità;
 - f) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

ARTICOLO 34 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, nel rispetto dell'inderogabile principio della trasparenza e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
2. Ai responsabili di servizio spetta, in particolare, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. Nelle attività di gestione, l'atto del responsabile del servizio assume la forma della determinazione, la quale è progressivamente numerata, datata e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto della normativa vigente.
4. Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai responsabili di servizio all'interno degli stanziamenti di bilancio e nei limiti posti all'assunzione degli impegni dalla legge o dall'Ente stesso, esclusivamente in esecuzione di atti di programmazione gestionale assunti dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di relazione periodica agli organi stessi.

5. Nel rispetto della normativa vigente spetta ai responsabili di servizio la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità per tutte le fasi della procedura d'appalto, di concorso e la stipulazione dei contratti.
6. L'operato dei responsabili di servizio è verificato annualmente con le procedure previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
7. L'Unione, con proprio regolamento, definisce il sistema dei controlli interni, secondo le disposizioni, per quanto compatibili, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.
8. L'Unione può gestire in forma associata anche per i Comuni che la costituiscono:
 - a) le funzioni di responsabile anticorruzione, svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;
 - b) le funzioni di responsabile per la trasparenza, svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;
 - c) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione, attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

ARTICOLO 35 - PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

1. L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
2. L'Unione provvede alla formazione e alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
3. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
4. Il personale dipendente dei Comuni aderenti all'Unione negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito nella dotazione organica dell'Unione stessa o in subordinate distaccato o comandato presso l'Unione, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.
5. In caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi l'esercizio da parte dell'Unione di determinati servizi o funzioni conferiti, il personale rientra nei ruoli organici dei comuni di provenienza, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalle normative vigenti in materia.
6. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, con contratti a tempo determinato e previa procedure selettive pubbliche, anche a soggetti esterni, in possesso dei prescritti requisiti.

ARTICOLO 36 - PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
2. I Segretari dei Comuni partecipanti e il Segretario dell'Unione, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle deliberazioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

ARTICOLO 37 - SEGRETARIO

1. Il Presidente si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il Segretario resta in carica per l'intera durata del mandato del Presidente che lo ha individuato continuando, alla scadenza, ad espletare le proprie funzioni fino alla sua eventuale sostituzione che avviene nel rispetto di quanto sopra statuito.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
4. Il Segretario è responsabile nei confronti dell'Ente del risultato dell'attività svolta dagli Uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti eventualmente affidategli, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli.
5. Le specifiche attribuzioni del Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, sono definite, nell'ambito di quanto stabilito dal vigente ordinamento degli enti locali e dal presente Statuto, dal regolamento di organizzazione.
6. In caso di assenza o impedimento del Segretario che possa pregiudicare l'attività dell'Ente, il Presidente propone alla Giunta la sua temporanea sostituzione assegnando le funzioni prioritariamente al Segretario di un altro comune aderente all'Unione.

ARTICOLO 38 - RESPONSABILI DI STRUTTURA

1. Ciascuna struttura, in cui risulta articolato l'assetto organizzativo dell'Unione, è affidato dal Presidente, a un responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
2. Il regolamento stabilisce le modalità di sostituzione del responsabile di struttura, nel caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

TITOLO IV – ATTIVITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 39 - PRINCIPI GENERALI

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri

ARTICOLO 40 - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

1. Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono strumenti di programmazione:
 - a) l'Accordo Quadro per lo sviluppo delle zone montane;
 - b) i Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro;
 - c) i Progetti speciali integrati.

ARTICOLO 41 - ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA E PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI ATTUATIVI

1. L'Unione promuove l'Accordo Quadro per lo sviluppo della montagna di cui alla L.R. 2/2004. Il contenuto dell'Accordo Quadro ed il procedimento per la sua sottoscrizione sono disciplinati dagli artt. 4 e 5 della L.R. 2/2004.

2. L'Accordo Quadro è attuato mediante Programmi Annuali Operativi.
3. I soggetti partecipanti all'Accordo Quadro e le azioni di competenza dei medesimi sono specificati nella L.R. 2/2004.
4. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e il Programma Annuale Operativo e tra il bilancio pluriennale e l'Accordo Quadro.

ARTICOLO 42 - PROGETTI SPECIALI INTEGRATI

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, l'Unione può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio.
2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
3. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

ARTICOLO 43 - RAPPORTI DI COOPERAZIONE

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Unione Europea.

ARTICOLO 44 - PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni, senza il loro preventivo consenso.

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITÀ

ARTICOLO 45 - FINANZE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri enti pubblici attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite ad altro titolo.
4. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento o con altro sistema congruo correlato allo specifico servizio. Il riparto delle spese generali e delle spese relative ai singoli servizi e funzioni conferiti avviene nel rispetto di quanto statuito dall'articolo 8 del presente statuto.
5. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, sentita la Giunta.

6. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi criteri concernenti il conferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera inattuabile.

ARTICOLO 46 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. CONTROLLO DI GESTIONE

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali, l'Unione delibera il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale. Il bilancio è approvato dal Consiglio con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, calcolate secondo il peso ponderato di cui al precedente articolo 11.
2. Il bilancio di previsione dell'Unione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata triennale.
3. L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

ARTICOLO 47 - GESTIONE FINANZIARIA

1. Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei responsabili delle strutture e dei servizi.
2. Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 48 - LA REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

1. Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Revisore dei Conti, secondo la disciplina del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Il Revisore dei Conti non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge.
3. Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore dei Conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.
5. A far data dal termine entro il quale l'Unione dovrà esercitare in forma associata tutte le funzioni fondamentali, come definite dal legislatore nazionale per i comuni obbligati che ne fanno parte, ovvero nel caso in cui l'Unione svolga, per i Comuni che la costituiscono, le funzioni dell'organo di revisione, anche a prescindere dall'effettiva gestione associata tutte le funzioni fondamentali, la revisione economico-finanziaria sarà svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che assicurerà l'espletamento delle medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'Unione.

ARTICOLO 49 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, secondo la normativa vigente, mediante procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 50 - PRINCIPI GENERALI

1. L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - a) assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - b) garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - c) individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - d) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.
3. L'Unione si uniforma all'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale tutti gli atti e provvedimenti per i quali vige l'obbligo di pubblicità legale, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa.

ARTICOLO 51 - INFORMAZIONE

1. L'Unione informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
2. L'Unione, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio.
3. L'Unione assicura, nel rispetto della normativa vigente, agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
4. L'Unione provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti, nel rispetto della vigente normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 52 - ACCESSO AGLI ATTI

1. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.
2. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3. L'esercizio del diritto di accesso agli atti è regolamentato dalla normativa vigente.

ARTICOLO 53 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di responsabile del procedimento e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ARTICOLO 54 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettive. Le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.
2. Ai fini del presente Statuto si intendono:
 - a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi dell'Unione;
 - b) per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un Comune dell'Unione o da un numero di cittadini pari ad almeno 1/20 dei cittadini residenti nel territorio dell'Unione diretta a porre all'attenzione del Consiglio dell'Unione una questione di sua competenza e di interesse collettivo;
 - c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo 1/20 dei cittadini residenti nel territorio dell'Unione, per l'adozione di un atto avente contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della Giunta.
3. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati; l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 55 - ATTI REGOLAMENTARI

1. Fino all'adozione di propri regolamenti e, comunque, per gli aspetti dagli stessi non disciplinati, l'Unione adotta, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i Regolamenti vigenti presso il Comune di Castell'Arquato, quale Comune sede dell'Unione.

ARTICOLO 56 - EFFETTI DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune che per ultimo ha proceduto alla sua approvazione. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria. In tal caso la pubblicazione all'Albo pretorio è effettuata dagli enti competenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
2. Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni aderenti all'Unione.
3. Lo Statuto viene altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inserito nella rete telematica regionale.
4. Lo Statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.

ALLEGATO A

(articolo 6, comma 4)

Funzione fondamentale	Articolazione delle funzioni
Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organi istituzionali ▪ Segreteria generale e organizzazione ▪ Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione ▪ Centrale di committenza ▪ Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali ▪ Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ▪ Ufficio tecnico ▪ Risorse umane ▪ Servizi informatici e ICT ▪ Altri servizi generali, compresi URP e comunicazione istituzionale
Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Farmacie comunali ▪ Parcheggi ▪ Illuminazione pubblica ▪ Trasporto pubblico locale ▪ Servizi idrici ▪ Servizi di distribuzione del gas ▪ Servizi energetici ▪ Difesa ambientale ▪ Servizi relativi all'industria, commercio, artigianato ed agricoltura ▪ SUAP ▪ Sviluppo economico e competitività ▪ Biblioteche, musei, pinacoteche e beni culturali ▪ Teatri, servizi e attività culturali ▪ Impianti sportivi e manifestazioni nel campo sportivo ▪ Politiche giovanili ▪ Servizi turistici e manifestazioni nel campo turistico
Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente	
Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione e gestione degli strumenti urbanistici generali e attuativi, dei Piani attuativi di iniziativa privata e di iniziativa pubblica, ivi compresa l'edilizia popolare pubblica e dei Piani di settore.
Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	
Organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ciclo del servizio rifiuti urbani e assimilati ▪ Smaltimento e recupero ▪ Riscossione dei relativi tributi

Funzione fondamentale	Articolazione delle funzioni
Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interventi per l'infanzia e per i minori ▪ Interventi per la disabilità ▪ Interventi per gli anziani ▪ Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale ▪ Interventi a favore delle famiglie ▪ Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali ▪ Cooperazione e associazionismo ▪ Servizio necroscopico e cimiteriale ▪ Gestione e tutela degli animali e servizi zoiatrici
Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scuola dell'infanzia ▪ Istruzione primaria ▪ Istruzione secondaria inferiore ▪ Istruzione secondaria superiore ▪ Istruzione universitaria ▪ Istruzione tecnica superiore ▪ Servizi ausiliari all'istruzione ▪ Diritto allo studio ▪ Programmazione del sistema educativo ▪ Asili nido
Polizia municipale e polizia amministrativa locale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polizia locale ▪ Polizia commerciale ▪ Polizia amministrativa ▪ Sistema integrato di sicurezza urbana
Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale	
Servizi in materia statistica	

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.